

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2015, n. 0235/Pres.

Regolamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20¹, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

Art. 1
(Oggetto e Finalità)

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 25 della Legge Regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 21/2007) disciplina la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. I contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa disciplinati dal presente regolamento sono concessi ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.²

2. Un singolo progetto di ricerca può essere presentato anche da più soggetti tramite un unico ente capofila. In tale caso il capofila e i gli altri partner devono stipulare un accordo nel quale sono indicati l'oggetto, le modalità di collaborazione, i ruoli e le responsabilità assunte nella realizzazione del progetto.³

Art. 3
(Bando, modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Con bando, adottato con decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono definite le aree di ricerca di interesse regionale. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul BUR e mediante altre eventuali forme ritenute idonee.

2. Le domande sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro il termine perentorio stabilito dal bando stesso decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. (ABROGATO).⁴

² Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

³ Parole aggiunte da art. 2, c. 2, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

⁴ Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

Art. 4

(Contenuti e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente,⁵ è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda contiene:

- a) la denominazione del soggetto ⁶ richiedente con l'indicazione del legale rappresentante;
- b) l'eventuale indicazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2;
- c) l'ammontare del costo del progetto ripartito per ciascuna annualità.

3. Alla domanda è allegato:

- a) il progetto di ricerca, sottoscritto ⁷ dal responsabile scientifico, dal quale devono emergere con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e, nel caso di progetto articolato in più fasi, per ciascuna fase progettuale la relativa durata e obiettivi;
- b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cronoprogramma e del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa;
- c) copia dell'eventuale accordo di collaborazione stipulato tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

4. In assenza di uno solo dei documenti di cui al comma 3, la domanda è inammissibile.

5. Sono, inoltre, inammissibili le domande:

- a) pervenute dopo il termine fissato dal bando di cui all'articolo 3;
- b) prive di valida sottoscrizione.

6. Se la particolare tipologia di ricerca lo richiede, alla domanda deve essere allegato il parere positivo del Comitato Etico di riferimento o, qualora non ancora rilasciato al momento della presentazione della domanda, copia della richiesta di esame presentata al Comitato.⁸

6 bis. In sede di presentazione della domanda il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa e si impegna a comunicare tempestivamente gli ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente per la stessa. I suddetti finanziamenti, sommati al contributo di cui al presente regolamento e al cofinanziamento del beneficiario con fondi propri, non possono superare la spesa ammessa a contributo. In caso contrario il contributo di cui al presente regolamento è proporzionalmente rideterminato.⁹

⁵ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

⁶ Parole aggiunte da art. 4, c. 2, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

⁷ Parole soppresse da art. 4, c. 3, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

⁸ Comma sostituito da art. 4, c. 4, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

⁹ Comma aggiunto da art. 4, c. 5, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

Art. 5

(Esame dei progetti e criteri per la concessione del contributo)

1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia effettua un esame della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei progetti.

2. I progetti che superano la fase di cui al comma 1 sono esaminati dalla Commissione di cui al comma 4.

3. I progetti di ricerca dovranno essere finalizzati e, pertanto, rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario regionale attraverso risultati rapidamente trasferibili allo stesso, in termini di efficienza, efficacia operativa, economicità e qualità delle prestazioni. Il Responsabile scientifico e il personale collaboratore della ricerca dipendente o convenzionato con strutture pubbliche non potranno percepire alcun compenso per lo svolgimento della ricerca.

4. I progetti di ricerca presentati sono valutati da una Commissione nominata dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della Legge Regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge finanziaria 2014). A tal fine ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio massimo di 100:

- a) validità tecnico – scientifica, 30 punti;
- b) trasferibilità degli esiti al Servizio sanitario regionale, 30 punti¹⁰;
- c) congruità proposta budget, dotazione risorse adeguate, 15 punti¹¹;
- d) qualificazione del responsabile scientifico, 15 punti;
- e) valore aggiunto dell'eventuale aggregazione tra più partecipanti al progetto, 10 punti.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato dal bando.

6. In caso di necessità, la Direzione centrale può richiedere per una sola volta la documentazione integrativa, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

7. Sono inseriti in graduatoria i progetti ai quali è attribuito il punteggio minimo indicato nel bando.

8. Il dirigente competente approva la graduatoria con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

¹⁰ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

¹¹ Parole sostituite da art. 5, c. 2, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

9. La graduatoria indica:
- a) i progetti ammissibili e finanziabili;
 - b) i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - c) i progetti non ammissibili e la relativa motivazione.

10. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili. In caso di disponibilità di ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 6

(Variazioni e proroghe dei termini delle attività progettuali)

1. Le istanze di variazione delle attività progettuali sono presentate entro e non oltre i 90 giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. In ogni caso non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto inizialmente presentato.

2. L'istanza di variazione, debitamente motivata, è corredata dal prospetto dei costi riformulato. Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile scientifico. I nuovi eventuali costi indicati devono essere comunque coerenti con il quadro generale di progetto e sono ammissibili solo se sostenuti successivamente alla presentazione della relativa istanza anche economica.

3. La Direzione centrale si pronuncia sulle istanze di variazione entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le variazioni sono autorizzate con comunicazione scritta della Direzione centrale. Nel caso la variazione richiesta comporti esclusivamente variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa ammissibili che incidano in misura inferiore al 20 per cento di ogni tipologia di spesa è sufficiente una comunicazione scritta senza bisogno dell'approvazione regionale.

4. L'accoglimento dell'istanza di variazione non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

5. Qualora la variazione progettuale comporti un minor costo ammissibile rispetto a quello previsto dal progetto inizialmente presentato, la Direzione centrale procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso.

6. Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione del progetto sono debitamente motivate e presentate alla Direzione centrale entro e non oltre i 60 giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività progettuali. Le

proroghe possono essere concesse una sola volta¹² per un periodo non superiore a sei mesi.

7. La Direzione centrale si pronuncia sulle richieste di proroga entro 30 giorni dal ricevimento delle relative istanze. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione centrale.

8. La proroga dei termini conclusivi di realizzazione del progetto comporta l'automatica proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione.

9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione o di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre i termini di cui ai commi 1 e 6, sono comunque riconosciuti i costi sostenuti nel limite dell'importo concesso per singola voce di spesa e fino al termine di durata progettuale originariamente stabilito.

Art. 7 (Durata dei progetti)

1. I progetti di ricerca possono avere durata annuale, biennale o triennale.
2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio.

Art. 8 (Tipologia e percentuale di spesa e misura del contributo)

1. Le spese ammissibili e le relative percentuali sono specificate nel bando, in relazione all'oggetto della ricerca, nell'ambito delle tipologie di seguito indicate:

- a) ore uomo di personale non dipendente;
- b) missioni, trasferte;
- c) pubblicazioni e diffusione di risultati;
- d) elaborazione e analisi dati;
- e) attrezzature e equipaggiamento sono coperte dal contributo le sole quote di ammortamento riferite al periodo di vigenza del progetto. E' a carico del cofinanziamento la parte rimanente del costo d'acquisto;¹³
- f) consumabili e rifornimenti;
- g) spese generali quali utenze, attività di segreteria, cancelleria e spese postali, nella misura massima del 10 per cento del finanziamento concesso, se riferibili all'iniziativa con un metodo di attribuzione giustificato¹⁴.

1 bis. Le spese devono essere effettivamente sostenute. Non è ammessa la valorizzazione delle spese ammissibili a eccezione della tipologia delle spese generali e non

¹² Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

¹³ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

¹⁴ Parole aggiunte da art. 7, c. 2, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

è ammesso alcun trasferimento di fondi fra i partner del progetto, se non il mero trasferimento delle quote di contributo, come previste nel prospetto dei costi del progetto e nell'accordo di collaborazione, per le spese a carico del partner.¹⁵

2. Il contributo è concesso nella misura indicata nel bando, fino ad un massimo dell'80 per cento del costo ammissibile.

3. Il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di Euro 200.000 a progetto.

4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare l'ultimo beneficiario utilmente collocato in graduatoria nella percentuale di cui al comma 2, il contributo può essere concesso per una percentuale inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento proprio, dei partner o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto. Ove il beneficiario non assicuri la copertura del costo totale del progetto, si provvede a finanziare il progetto successivamente inserito in graduatoria, che dovrà soddisfare le medesime condizioni per il finanziamento.

Art. 9

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

- a) in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;
- b) in relazione agli stati di avanzamento intermedi, a seguito della verifica della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 10, in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso;
- c) il rimanente a saldo, a conclusione del progetto, a seguito della verifica della rendicontazione finale complessiva presentata dal soggetto beneficiario¹⁶ ed attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Il contributo è erogato al soggetto beneficiario che ha presentato la domanda il quale, nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, provvede al riparto tra i diversi soggetti che sono parti dell'accordo di collaborazione.

3. Le erogazioni tengono conto dei limiti di budget, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 10

(Erogazioni per stato di avanzamento)

1. Per richiedere l'erogazione della quota di contributo prevista dall'articolo 9,

¹⁵ Comma aggiunto da art. 7, c. 3, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

¹⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

comma 1, lettera b), il capofila di progetto presenta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di progetto, corredata da una relazione finanziaria dei costi sostenuti.

1 bis. Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire adeguata motivazione qualora le anticipazioni di contributo già erogate non siano state utilizzate per l'intero ammontare.¹⁷

Art. 11 (Rendicontazione)

1. La rendicontazione viene effettuata ai sensi del capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 e delle specifiche disposizioni indicate nel bando e nel decreto di concessione.

2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

3. (ABROGATO).¹⁸.

4. Qualora a seguito della verifica della documentazione presentata in sede di rendicontazione finale¹⁹ sia riscontrata una spesa complessiva inferiore a quella ammessa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato e, se l'importo rideterminato risulta inferiore alle anticipazioni già erogate, il beneficiario è tenuto a restituire l'eccedenza nei termini indicati dalla Direzione centrale.

5. Eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione sono presentate alla Direzione entro e non oltre i 20 giorni antecedenti alla scadenza dello stesso. Le proroghe sono concesse con comunicazione scritta della Direzione centrale per un periodo non superiore ai due mesi²⁰.

Art. 12 (Controlli e ispezioni)

1. L'Amministrazione regionale può disporre, anche a campione, controlli e ispezioni e, in generale, chiedere la presentazione di documenti e chiarimenti, al fine di verificare il rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari.

2. La documentazione giustificativa delle spese deve essere conservata e resa

¹⁷ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

¹⁸ Comma abrogato da art. 10, c. 1, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

¹⁹ Parole aggiunte da art. 10, c. 2, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

²⁰ Parole aggiunte da art. 10, c. 3, DPRReg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).

disponibile per eventuali controlli.

Art. 13

(Collaborazione con l'Amministrazione regionale)

1. Il responsabile scientifico dei progetti ammessi trasmette all'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, una sintesi della ricerca in formato digitale²¹, anche ai fini della pubblicazione su siti web e, ove richiesto, assicurerà la propria collaborazione, nei dodici mesi successivi alla conclusione della ricerca medesima, per garantire le ricadute della ricerca finalizzata stessa a livello di programmazione socio-sanitaria regionale, organizzativa-gestionale e di setting assistenziali.

Art. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

²¹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPREg. 7/6/2017, n. 0126/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).